

# Diritto Civile Contemporaneo

Rivista trimestrale *online* ad accesso gratuito ISSN 2384-8537

[www.dirittocivilecontemporaneo.com](http://www.dirittocivilecontemporaneo.com)

Anno III, numero IV, ottobre/dicembre 2016

**LE SEZIONI UNITE SUL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO NELLE  
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: QUALE COORDINAMENTO CON LA  
DISCIPLINA DEI DEBITI DI VALUTA?**

Tommaso Dalla Massara

## **Le Sezioni Unite sul luogo dell'adempimento nelle obbligazioni pecuniarie: quale coordinamento con la disciplina dei debiti di valuta?**

di Tommaso Dalla Massara

Alfa agisce contro Beta per ottenere un pagamento dovuto – quale corrispettivo per la prestazione di un servizio – che ancora non può dirsi certo nel suo ammontare: in effetti, il credito diviene oggetto di esatta quantificazione soltanto in sede di proposizione della domanda; nella vicenda processuale, il profilo della determinatezza/determinabilità della somma di denaro oggetto della pretesa assume un ruolo decisivo, giacché proprio su quel profilo viene a fondarsi l'applicabilità del comma 3 dell'art. 1182 c.c., il quale impone che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro sia adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Una volta fissata la regola della portabilità dell'obbligazione, rimane per conseguenza determinata la competenza per territorio nel luogo di esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Questi, assai in breve, gli estremi della questione giunta alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte (per un primo commento, cfr. P. Di Michele, in *Dir. e giust.*, 14 settembre 2016, 7 ss., e G. BELLIA, *Obbligazioni pecuniarie portabili: le Sezioni Unite chiariscono 'il modo di intendere il requisito della liquidità'*, in *www.ildirittoamministrativo.it*, 26 settembre 2016).

Nel caso di specie, a seguito della declinazione di competenza da parte del primo giudice, il quale aveva ritenuto non sufficientemente determinata la somma pretesa onde poter fondare la propria competenza, era stato proposto regolamento di competenza avanti la Suprema Corte. Quindi, rilevato in quella sede un contrasto di orientamenti, la questione veniva rimessa – con l'ordinanza interlocutoria del 17 novembre 2015, n. 23527 (pubblicata in *Corr. giur.*, 2016, 316 ss., con nota di A. ORIANI, *Obbligazioni pecuniarie portabili o chiedibili? Alle Sezioni Unite un importante chiarimento*) – alle Sezioni Unite.

Quest'ultime erano pertanto chiamate a intervenire sul delicatissimo tema del luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, precisamente per il caso in cui venga in discussione il grado di liquidità/liquidabilità del *quantum* di denaro oggetto del debito.

Il contrasto di opinioni rimesso alla composizione delle Sezioni Unite s'incardinava essenzialmente in un'opposta lettura dell'espressione «*obbligazione avente per oggetto una somma di denaro*», di cui al comma 3 dell'art. 1182 c.c.

È qui da precisarsi che, se è il tenore della disposizione stessa a dirci che, in assenza di pattuizioni, l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve adempiersi al domicilio del creditore (mentre negli altri casi l'obbligazione è da eseguirsi presso il domicilio del debitore, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1182 c.c.), d'altra parte è opinione giurisprudenziale del tutto consolidata quella per la quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro ai sensi del comma 3 dell'art. 1182 c.c. sono esclusivamente quelle liquide. Purtuttavia – e qui si giunge davvero al punto – non è affatto pacifico ciò che debba intendersi per liquidità della somma.

Con riguardo a tale profilo, le Sezioni Unite si trovavano a decidere in uno scenario polarizzato tra due orientamenti opposti: per un verso, si potrebbe ritenere che, qualora la somma di denaro oggetto dell'obbligazione debba ancora essere determinata dalle parti o dal giudice e la liquidazione richieda indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, si tratti di obbligazione illiquida, quindi da adempiersi al domicilio del debitore (cfr. *in primis* Cass. 24 ottobre 2007, n. 22326; cfr. inoltre Cass. 7 febbraio 1966, n. 391; Cass. 27 novembre 1972, n. 3422; Cass. 25 marzo 1995, 3538; Cass. 25 marzo 1997, n. 2591; Cass. 16 aprile 1999, n. 3808; Cass. 28 marzo 2001, n. 4511; Cass. 26 luglio 2001, n. 10226; Cass. 14 maggio 2002, n. 7021, ne *Il civilista*, 2011, 2, 45; Cass. 13 maggio 2004, n. 9092, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, 313 ss., con nota di R. PASQUILLI, *Obbligazioni pecuniarie: i riflessi dell'illiquidità sull'individuazione del luogo di*

*adempimento e sulla modalità di costituzione in mora del debitore*; Cass. 12 ottobre 2011, n. 21000, in *Foro it.*, 2011, I, 2961, con nota di C.M. BARONE; Cass. 6 novembre 2012, n. 19150); per altro verso, v'è spazio per sostenere che il comma 3 dell'art. 1182 c.c. sia applicabile a tutte le fattispecie in cui l'attore abbia richiesto il pagamento di una determinata somma, non decisiva rivelandosi la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, atteso che tale indagine atterrebbe piuttosto alla successiva fase di merito (cfr. Cass. 13 aprile 2005, n. 7674; Cass. 21 maggio 2010, n. 12455; Cass. 17 maggio 2011, n. 10837; in questo senso inoltre, nella recente dottrina, A. ORIANI, *Obbligazioni pecuniarie portabili o chiedibili? Alle Sezioni Unite un importante chiarimento*, in *Corr. giur.*, 2016, 320 s.).

Le implicazioni di regime derivanti da una scelta che si orienti nell'uno o nell'altro senso appaiono ben chiare.

Come si è detto, in ragione dell'individuazione del luogo dell'adempimento (in altri termini, una volta che sia compiuta l'opzione nel senso della portabilità ovvero della chiedibilità dell'obbligazione, su cui, nella recente manualistica, cfr. G. GRISI, *Manuale del diritto privato*, a cura di Mazzamuto, Torino, 2016, 475), viene a mutare il *forum destinatae solutionis*. E quest'ultimo è proprio il profilo centrale nella controversia da cui scaturisce la pronuncia della Suprema Corte.

Poi, in diretta connessione – e, sembrerebbe di poter dire, quasi al di là di quel che aveva immediatamente di mira la Cassazione – dall'individuazione del luogo dell'adempimento dipende l'applicabilità dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., in base al quale – com'è noto – allorché venga a scadenza il termine, la mora scatta *ex re* (sul punto, sia consentito rinviare a T. DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012, 345 ss.).

A fronte del contrasto di opinioni appena rappresentato, le Sezioni Unite hanno abbracciato il primo dei due orientamenti, statuendo che per obbligazione liquida debba intendersi soltanto quella il cui titolo quantifichi l'ammontare ovvero almeno indichi i criteri per determinarlo, senza che possano residuare margini di discrezionalità.

La scelta appare in sé ragionevole, e va detto peraltro che larga parte della dottrina si era espressa proprio in tal senso (U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu – F. Messineo, Milano, 1974, XVI, t.1, 162 ss.; C.A. CANNATA, *L'adempimento in generale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, IX, 1, Torino, 1986, 132; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica – P. Zatti, Milano, 1991, 525 s.; M. CANTILLO, *Le obbligazioni*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, I, Torino, 1992, 452 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile. IV. L'obbligazione*, Milano, 1993, 248; M. DE CRISTOFARO, *Il foro delle obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione*, Torino, 1999, 4; G. BOZZI, *Comportamento del debitore e attuazione del rapporto obbligatorio*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari – P. Rescigno, III.1, Milano, 2009, 191).

Ciò su cui occorre richiamare l'attenzione è semmai – e lo si farà tra breve – il rimbalzo sul piano sistematico che una decisione di tal segno può produrre. Ma, ancor prima, una considerazione a sé merita il profilo collegato alla lettura della questione in chiave di art. 10 c.p.c., dettato – com'è noto – in tema di competenza per valore (testualmente: «*Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale*»).

In specie mi riferisco al fatto che, stando al ragionamento sviluppato in talune pronunce, dall'art. 10 c.p.c. si dovrebbe dedurre l'applicabilità di un principio della domanda inteso in senso particolarmente pregnante, anche con riguardo alla competenza territoriale (cfr., per esempio, Cass. 13 aprile 2005, n. 7674); e così v'è chi sostiene che, allorquando si tratti di stabilire se un'obbligazione sia liquida o illiquida, il giudice sia tenuto ad attenersi a quanto afferma l'attore, senza aver riguardo a eventuali contestazioni di parte convenuta, giacché quelle contestazioni

atterrebbero invece esclusivamente al giudizio di merito (cfr. Cass. 27 gennaio 1998, n. 789; Cass. 5 marzo 1999, n. 1877).

D'altra parte, non si può sottacere che l'art. 10 c.p.c. debba coordinarsi con l'art. 38 c.p.c. – così come modificato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, nonché successivamente dalla l. 18 giugno 2009, n. 69 –, ove si afferma espressamente che, ai fini della competenza, è necessario tenere conto dell'eccezione del convenuto e dei rilievi d'ufficio, assunte sommarie informazioni.

Ebbene, con riguardo a tali profili, i Supremi Giudici hanno ora chiarito l'impercorribilità di un'argomentazione che vada nel senso di ritenere liquido un credito che si assuma tale solo per effetto della determinazione unilaterale del creditore, in sede di proposizione della domanda.

È questo, peraltro, un punto d'approdo coerente con quanto in passato la Suprema Corte aveva statuito precisando che, onde pervenire alla liquidazione del debito, debba realizzarsi il passaggio in giudicato della sentenza in cui risulti quantificata la somma (cfr. Cass. 2 aprile 2014, n. 7697, in *Dir. e giust.*, 3 aprile 2014, con nota di A. VILLA, *Il debito di valore diviene debito di valuta unicamente con il passaggio in giudicato della sentenza*), non potendo bastare la proposizione della domanda con indicazione di una somma determinata.

Va detto che l'alternativa rispetto alla tesi oggi autorevolmente affermata sarebbe quella di ritenere che il creditore arrivasse a rendere competente il tribunale del luogo in cui ha domicilio, per il sol fatto di fornire – magari con qualche arbitrarietà – l'indicazione di una somma determinata (sul punto, A. DI MAJO, *L'adempimento dell'obbligazione*, Bologna, 1993, 123); alternativa – come si intuisce – non accoglibile.

L'impostazione delineata dalle Sezioni Unite appare quindi equilibrata.

Né potrebbe appuntarsi criticamente una certa qual frizione con il principio della domanda: occorre infatti ritenere che, lungi dal valutare nel merito la fondatezza della domanda, il giudice è chiamato a svolgere un mero controllo allo stato degli atti; e così, più precisamente, egli dovrà apprezzare unicamente se a fondamento della pretesa attorea sia allegato un titolo che indichi una certa somma, o che per

lo meno fornisca i criteri per identificarla (così potrebbe essere per il caso in cui vi sia un contratto da cui trae origine il rapporto obbligatorio oppure una sentenza che liquida la somma dovuta o, ancora, un accordo transattivo).

Chiariti i profili che riconducono la lettura della questione alla prospettiva dell'art. 10 c.p.c., si torni ora a puntare l'attenzione su taluni aspetti d'impatto sistematico generale.

La Suprema Corte ha scelto di non includere entro il raggio delle questioni trattate in motivazione (pur anche solo in *obiter*) il tema del coordinamento tra il punto in decisione, *id est* la determinatezza/determinabilità della somma oggetto del credito in connessione con il luogo dell'adempimento, e la ben nota sistematica che in tema di obbligazioni pecuniarie distingue tra debiti di valuta e debiti di valore (cfr. T. ASCARELLI, *La moneta. Considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928, 231 ss.; ID., *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja-G. Branca; cfr. inoltre B. INZITARI, *Le obbligazioni nel diritto civile degli affari*, Padova, 2006, 602 ss.; Id., *La moneta*, in B. Inzitari – G. Visentini – A. Di Amato, *Moneta e valuta*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, VI, Padova, 1983, 119 ss.; di recente, T. DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., 1 ss.).

Non è qui la sede per mettere in discussione la bontà dogmatica di siffatta categorizzazione, o anche solo la sua tenuta applicativa, specie quando la si sperimenti su fattispecie di confine, come quella decisa dalla Suprema Corte.

Resta però il fatto che la giurisprudenza ha per decenni pacificamente qualificato in termini di valuta i debiti di denaro non solo quando essi siano determinati, ma anche allorché tali debiti siano determinabili sulla base di criteri prefissati, per arrivare infine a ritenere che siano di valuta anche i debiti rispetto ai quali siano necessarie operazioni di liquidazione, purché l'obbligazione possa dirsi concepita come avente per oggetto una somma di denaro sin dal suo sorgere. Proprio facendo impiego di questo criterio-limite la giurisprudenza ha tracciato – per così

dire – la frontiera più avanzata dei debiti di valuta rispetto al campo, distinto, dei debiti di valore (Cass. 20 gennaio 1995, n. 634; Cass. 22 giugno 2007, n. 14573, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, 1401 ss., con nota di O. SCALISI, *Debiti di valuta e debiti di valore: la questione dei debiti da risarcimento*; Cass. 18 luglio 2008, n. 19958; più recentemente, tra le pronunce di merito, Trib. Genova 16 giugno 2015, in *Pluris*, Trib. Palermo 19 ottobre 2012, in *Pluris*).

Orbene, stando così le cose, non si può mancare di chiedersi se sussista un coordinamento tra il debito liquido – come oggi delineato dalla Cassazione – e la nozione di debito di valuta.

Per essere più espliciti, se in passato si è tradizionalmente ripetuto, con Ascarelli, che «*non tutti i debiti illiquidi sono però debiti di valore*» (cfr. T. ASCARELLI, *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952, 147), sorge oggi il dubbio che sia venuto meno lo spazio per identificare una fascia di debiti illiquidi, i quali pure – in quanto nascenti sin dall'origine come di somma di denaro – sono stati sinora annoverati tra i debiti di valuta (cfr., tra molte, Cass. 13 maggio 2004, n. 9092).

Basti precisare, per inciso, che non varrebbe invece il ragionamento inverso, giacché è sicuro che tutti i debiti di valore sono illiquidi, trasformandosi essi in debiti di valuta solo al momento della liquidazione.

Com'è evidente, il dubbio testé avanzato non deriva da una mera esigenza classificatoria; esso invece sorge a fronte della necessità di circoscrivere il campo di applicazione del regime giuridico dei debiti valutari.

E così v'è da chiedersi se la rideterminazione della nozione di liquidità incida non solo sul tema del *forum destinatae solutionis*, nonché su quello dell'operatività della mora *ex re*, bensì anche e più ampiamente sull'applicabilità della disciplina che trova emersione nelle disposizioni dedicate dal codice alle obbligazioni pecuniarie: e così dunque negli art. 1277-1284 c.c., come anche, sul terreno della responsabilità, nell'art. 1224 c.c.

Se, stante l'asimmetria tra debiti liquidi e debiti di valuta, per un verso, nonché tra debiti illiquidi e debiti di valore, per altro verso, finora nessuno ha dubitato che sussistesse l'esigenza di un doppio livello di classificazione, a valle dell'odierna



sentenza delle Sezioni Unite mi sembra vi siano ragioni per una ridiscussione della necessità stessa della categoria dei debiti di valuta. Il dubbio, per essere più chiari, è che *pro futuro* possa essere sufficiente fare riferimento direttamente alla contrapposizione tra debiti liquidi e illiquidi.

Soprattutto, la domanda merita di essere posta con attenzione all'applicabilità dell'art. 1282 c.c., in tema di interessi corrispettivi, e dell'art. 1224, comma 1 e comma 2, c.c., con riguardo agli interessi moratori e al maggior danno.

Come detto, la tradizionale asimmetria delle categorizzazioni fondate su liquidità/illiquidità e valuta/valore era da porsi in diretta correlazione con l'esistenza di una fascia di crediti che, sebbene in sé illiquidi, erano ritenuti di valuta in quanto connotati sin dall'origine per il fatto di avere come oggetto una somma di denaro (si veda, recentemente, Cass. 30 maggio 2013, n. 13649, in *Dir. e giust.*, 31 maggio 2013, con nota di I.L. NOCERA, *Nel contratto di associazione in partecipazione non si può recedere unilateralmente*; nel merito, Trib. Arezzo 26 gennaio 2015, n. 85, in *DeJure*).

Ebbene, continueranno questi crediti a generare interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c, nonché interessi moratori e maggior danno secondo quanto previsto dall'art. 1224, comma 1 e 2, c.c.? Oppure è da credere che il regime applicabile ai medesimi crediti sarà quello che si è sempre inteso riferire ai debiti di valore, tradizionalmente soggetti ad automatica rivalutazione da parte del giudice? Com'è noto, infatti, qualora si tratti di debito di valore – non soggiacente al principio nominalistico –, non maturano interessi corrispettivi, di cui all'art. 1282 c.c., né moratori, di cui all'1224 c.c.

Insomma, nella sentenza in commento i Supremi Giudici hanno statuito che non possa bastare la determinazione unilaterale dell'attore perché possa discorrersi di liquidità della somma: e fin qui appare compiuto un passo in avanti in termini di chiarezza.

La pronuncia focalizza la sua attenzione sul campo di applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c., nulla invece precisando in ordine a come la ridefinizione della nozione di determinatezza della somma di denaro possa giungere a impattare sulla distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore; e – lo si è appena visto – ciò rileva soprattutto per l'applicabilità della disciplina relativa a interessi corrispettivi, moratori e maggior danno. Come noto, *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*. Non sembra, almeno per ora, di poter trarre ulteriori conclusioni sul piano generale. Prima ancora che alla bontà di una singola soluzione (e quella fornita dalla Suprema Corte appare in sé non in discussione), l'efficienza del sistema pare messa in scacco, specie di questi tempi, dall'opacità del regime giuridico, dalle tante sue zone grigie, in cui spesso la varianza della nomenclatura non aiuta a cogliere le linee essenziali dell'architettura che sotto le parole, pur faticosamente, gli interpreti sono chiamati a ricostruire.

---

Questa Nota può essere così citata:

T. DALLA MASSARA, *Le Sezioni Unite sul luogo dell'adempimento nelle obbligazioni pecuniarie: quale coordinamento con la disciplina dei debiti di valuta?*, in *Dir. civ. cont.*, **12 dicembre 2016**